



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO EMENDATIVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, CON ALLEGATO, DEL 5 MARZO 2008, FATTO A ROMA IL 27 SETTEMBRE 2021

Art. 2 (Protocollo)

1. Fino al 31 dicembre 2026 le Parti non eserciteranno il diritto di denuncia previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. 2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 27 settembre 2021, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

Versione in vigore dal 22 settembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

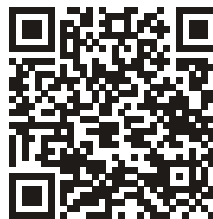
Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021
Estremi	Legge 12 settembre 2023, n. 126
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-126-2023/protocollo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it